



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto di Molfetta

ORDINANZA

Banchina Seminario, 19 - 70056 MOLFETTA - Tel.080/3971076 - Fax.080/3971727

Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molfetta - e-mail: cpmolfetta@mit.gov.it - Pec: cp-molfetta@pec.mit.gov.it

DISCIPLINA DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta;

- VISTI:** il D.P.R. n°1639 del 2 ottobre 1968, recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 1963, concernente la disciplina della pesca marittima";
- VISTO:** il Decreto Ministeriale datato 07 gennaio 1980, in materia di disciplina della pesca subacquea professionale;
- VISTO:** il dispaccio 49659 del 04/06/2009, e dispaccio n. 52289 in data 11.06.2009 del C.C.N.P. del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali chiarisce che nel caso in cui il pescatore subacqueo utilizzi nell'esercizio della propria attività una imbarcazione esclusivamente adibita ad appoggio, potrà optare per l'iscrizione dell'unità nel pertinente registro con destinazione a servizi speciali per uso in conto proprio;
- VISTO:** Il Decreto Ministeriale 10 novembre 2011 e successive modifiche inerenti gli adempimenti in materia di tracciabilità e di registrazione dei prodotti della pesca ed il Decreto del MIPAAF n. 155 in data 28 dicembre 2011 e successive modifiche relativo alle procedure e le modalità in materia di rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- VISTI:** il D.M. 20 ottobre 1986, così come modificato dal D.M. 2 maggio 1987 (disciplina della pesca subacquea professionale), in cui si prevede, che *"l'autorizzazione è rinnovata ogni anno dietro presentazione del certificato di cui all'articolo 3;*
- VISTO:** il D.M. 01 giugno 1987 n. 249 (norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei);
- VISTO:** il parere della Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima espresso nella riunione del 20 aprile 2004;
- VISTA:** l'ordinanza n. 20/2004 in data 04 maggio 2004 della Capitaneria di porto di Molfetta che disciplina la pesca subacquea professionale nelle acque del Compartimento Marittimo di Molfetta;
- VISTO:** Il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, concernente la disciplina della raccolta del riccio di mare (echinodermi), pubblicato sulla G.U. 25 gennaio 1995 n. 20;

- VISTO:** Il decreto ministeriale 02 agosto 2006 recante “autorizzazione alla raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali;
- VISTO:** Il decreto ministeriale 28 dicembre 2007, con il quale è stato abrogato l'articolo 4, punto 4, del decreto 20 ottobre 1986, indicante i requisiti anagrafici per il rilascio delle autorizzazioni alla pesca subacquea professionale;
- VISTO:** il D.M. 26 luglio 1995 (disciplina del rilascio delle licenze di pesca);
- VISTA:** la Circolare n. 65211816 del 06 novembre 1995, in cui si evidenziano le principali innovazioni apportate dal Decreto Ministeriale 26 luglio 1995 “*Disciplina del rilascio delle licenze di pesca*”;
- VISTO:** il D.M. 27 febbraio 1998 (pagamento dell'onere per la pesca subacquea professionale);\
- VISTO:** il D.lgs.9 gennaio 2012 n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);
- VISTO:** il D.M. 21 dicembre 2018 (Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi all' autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale) ed il Decreto in data 21 dicembre 2018 del Direttore Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso;
- VISTO:** Il Regolamento UE 627/2019 in data 15 marzo 2019 che stabilisce le modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in particolare il Titolo V – Prescrizioni specifiche in materia di controlli ufficiali relativi ai molluschi bivalvi vivi provenienti da zone classificate di produzione e di stabulazione;
- VISTA:** la legge della Regione Puglia del 18 aprile 2023 n. 6 inerente le misure di salvaguardia per la tutela ed il ripopolamento del riccio di mare (echinodermi) che ne vieta il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione per un periodo di 3 (tre) anni a sua volta prorogata con successive modifiche fino al 30 giugno 2029;
- RITENUTO:** opportuno disciplinare l'attività di pesca subacquea professionale nelle acque del Compartimento Marittimo di Molfetta, al fine di garantire il razionale accesso e il sostenibile sfruttamento delle risorse, il mantenimento degli stock ittici e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;
- CONSIDERATO:** necessario introdurre alcune innovazioni amministrative al fine di poter procedere alla raccolta di informazioni relative allo sfruttamento delle risorse ittiche, prevedendo una rendicontazione delle attività di pesca così effettuate;
- VISTI:** gli artt. 17, 30, 81, 223 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

(Generalità)

1. L'esercizio della pesca subacquea professionale nell'ambito del Compartimento Marittimo di Molfetta è consentito esclusivamente a coloro che, iscritti nel registro dei pescatori professionali, sono in possesso della specializzazione di pescatore subacqueo. L'autorizzazione ad esercitare la pesca subacquea professionale è rilasciata solo ai pescatori professionali in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1986 e successive modifiche. I pescatori subacquei professionali esercitano la loro attività solamente nell'ambito del Compartimento Marittimo che provvede al rilascio dell'autorizzazione.

2. In particolare, la pesca subacquea professionale è consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione; l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta dei molluschi, crostacei e del corallo e può essere esercitata utilizzando esclusivamente le mani oppure i seguenti attrezzi: coltelli, retini, rastrelli, martello (piccozza) per il corallo.

Articolo 2

Numero massimo di autorizzazioni

1. Il numero massimo delle autorizzazioni annuali per la pesca subacquea professionale nel Compartimento Marittimo di Molfetta è stabilito in 10 (dieci), con facoltà di elevare tale numero ad un massimo di 15 (quindici) qualora le circostanze lo permettano e lo richiedono, aventi validità di 1 anno dalla data di rilascio del pertinente e preventivo certificato medico.
2. I provvedimenti decadono automaticamente in mancanza di specifica istanza di rinnovo (come da disposizioni del successivo articolo 4 da parte dell'interessato entro la data di scadenza).

Articolo 3

Autorizzazione all'esercizio della pesca subacquea professionale

3. Chiunque intenda esercitare la pesca subacquea professionale nel Compartimento Marittimo di Molfetta deve presentare istanza in bollo conforme al modello allegato (**Allegato 1**), che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, allegando la seguente documentazione:
 - a) Due foto formato tessera, una sul modulo della istanza e, l'altra, sull'autorizzazione; al momento della consegna delle foto, il personale dell'Ufficio provvede anche all'autenticazione della foto apposta sull'istanza;
 - b) Certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
 - c) Certificato medico di idoneità alle attività subacquee in corso di validità, rilasciato dall' USMAF – SASN;
 - d) Copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità, contenente dati ben

leggibili in tutte le parti;

- e) Attestato di qualificazione professionale, con allegato brevetto, di sommozzatore professionista rilasciato da enti di formazione riconosciuti, come previsto dall'articolo 4 punto 2) del decreto ministeriale 20 ottobre 1986; tale attestato non va presentato nel caso in cui il richiedente abbia prestato servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare, in qualità di sommozzatore o incursore, o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi della Polizia di Stato o dei Vigili del Fuoco, in qualità di sommozzatore;
- f) Attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri previsti per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni per la pesca subacquea professionale pari ad € 51,65. Il pagamento va effettuato tramite Piattaforma Incassi di Poste Italiane utilizzando il codice pratica L825 (Licenza/Autorizzazione Pesca Subacquea Professionale) o in alternativa - IBAN IT80L0100003245BE00000003N5;
- g) Una marca da bollo da € 16,00, da consegnare all'Ufficio per essere apposta sull'autorizzazione;
- h) L'autorizzazione alla pesca subacquea professionale ha validità di un anno e decorre dalla data di emanazione del certificato di idoneità fisica di cui al precedente art 3 lett. c, ed è limitata alle sole acque del Compartimento Marittimo di Molfetta;

Articolo 4

Rinnovo annuale dell'autorizzazione dell'esercizio della pesca subacquea professionale

1. L'autorizzazione rilasciata all'esercizio della pesca subacquea professionale è soggetta a rinnovo annuale, da richiedere, pena di decadenza, entro la data di cessazione di validità del certificato medico di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 1, mediante presentazione a questa Capitaneria di porto della sopraccitata istanza (cfr. **Allegato 1**) e di tutta la documentazione di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente Ordinanza;
2. La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 4 punti 1, 2 e 3 del D.M. in data 20 ottobre 1986 o il mancato adempimento delle prescrizioni di cui agli art. 3 e 4 costituiranno giusta causa di revoca dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è sospesa a seguito della commissione di infrazioni gravi in materia di pesca, secondo le modalità previste dal decreto 21 dicembre 2018, in premessa citato.
4. Parimenti qualora non si presenti il Giornale di pesca di cui al successivo art. 3 comma 1 o lo si presenti senza annotazioni e/o con annotazioni parziali e/o non veritiere, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 5

Lista d'attesa

1. Le eventuali istanze pervenute in sovrannumero rispetto alle 10 (dieci) autorizzazioni, sono inserite in una lista d'attesa (consultabile durante l'apertura al pubblico presso la sezione pesca della Capitaneria

di Porto) e tenute in considerazione, per l'eventuale rilascio, fino alla data di validità del certificato medico presentato in allegato alla domanda.

2. Nel caso si debba procedere al rilascio di nuove autorizzazioni, il criterio seguito è quello della cronologia di presentazione delle domande. Al riguardo viene preso in considerazione il timbro, con annessi date e orario, di avvenuto deposito presso la Capitaneria di Porto di Molfetta.
3. Eventuali istanze presentate in carenza di:
 - 1) Certificazione medica comprovante quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2 del D.M. 20 ottobre 1986,
 - 2) Foto "autenticata" del richiedente secondo la normativa vigente;
 - 3) Sottoscrizione originale del richiedente.

Non sono prese in considerazione per l'inserimento nella lista d'attesa e archiviate.

Articolo 6

Quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso e periodi di divieto

1. Il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso nelle acque di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Molfetta, per ciascun pescatore è fissato in chilogrammi 20 (venti), ad eccezione dei molluschi eduli-lamellibranchi con esclusione delle vongole, il cui quantitativo giornaliero è stabilito in chilogrammi 100 (cento).
2. Per ciascuna delle specie ittiche di cui alla tabella in allegato C, parte integrante della presente ordinanza è stabilito il divieto di pesca, raccolta, cattura e commercializzazione per il periodo indicato.
3. L'esercizio della pesca subacquea professionale può essere svolto esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.
4. E' vietato esercitare la pesca subacquea professionale nei giorni festivi infrasettimanali.

Articolo 7

Pesca dei ricci di mare

In Puglia la pesca subacquea professionale del riccio di mare è soggetta a fermo biologico ai fini della tutela per il ripopolamento che vieta il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione, fino al 30 giugno 2029 ai sensi della legge regionale del 05 maggio 2023 e successive modifiche.

Quanto sopra, sospende altresì, l'efficacia dell'articolo 6 - paragrafo 1 – punto 3 dell'Ordinanza 10/2013 in data 02 aprile 2013 di questa Capitaneria di Porto anche per la pesca sportiva del riccio di mare.

Articolo 8

Raccolta del corallo rosso

L'autorizzazione alla raccolta del corallo rosso viene rilasciata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 26827 in data 28 dicembre 2018, recante

“Adozione del Piano nazionale di gestione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*) nelle acque marine del territorio nazionale” al quale si fa integrale rinvio.

Il pescatore subacqueo professionale, prima di dare inizio alla raccolta (sfruttamento) del corallo rosso, deve presentare alla Sezione Pesca della Capitaneria di Porto di Molfetta una dichiarazione attestante le proprie generalità, la data di scoperta, l'ubicazione l'estensione approssimativa e la profondità del banco di corallo.

Articolo 9

Obblighi del pescatore subacqueo

1. Il pescatore subacqueo professionale autorizzato, dovrà redigere, immediatamente dopo le operazioni di pesca e comunque prima del trasporto del pescato, il “*Giornale di pesca*” (**Allegato 2**), nella forma di Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di cui all'art. 46 DPR 445/2000, dove dovranno essere indicate il giorno di immersione, le catture giornaliere distinte per specie e quantità, il luogo di sbarco, l'eventuale centro di depurazione presso cui è transitato il pescato.
2. I pescatori subacquei autorizzati dovranno presentare, trimestralmente, quando impegnati in attività di pesca alla Capitaneria di Porto di Molfetta una dichiarazione statistica riepilogativa dell'attività di pesca svolta, entro il giorno 10 del trimestre successivo, in alternativa, inviato, entro lo stesso termine, via pec all'indirizzo cp-molfetta@pec.mit.gov.it.
3. Il pescato destinato alla commercializzazione per uso alimentare dovrà essere accompagnato dalla relativa documentazione per la sua tracciabilità;
4. Ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e dei controlli sulla tracciabilità del prodotto, il pescatore professionale comunica preventivamente alla locale Autorità Marittima, via telefono o VHF, il luogo di immersione ed il previsto luogo di sbarco, indicando se l'attività di pesca verrà effettuata avvalendosi di eventuali apparecchi ausiliari per la respirazione.

Articolo 10

Divieti

1. L'esercizio della pesca subacquea è vietato:
 - a. Nei porti, porticcioli e approdi turistici, nel raggio di 500 metri dall'imboccatura degli stessi;
 - b. In zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti;
 - c. Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e comunque ad una distanza inferiore a 500 metri dalle navi mercantili e a 1000 metri dalle navi militari di qualsiasi bandiera all'ancora;
 - d. Ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
 - e. Ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti da pesca fissi o mobili (segnalazioni reti da posta, ecc);
 - f. Ad una distanza inferiore a 500 metri dai pescherecci già in attività con attrezzi trainati;
 - g. Ad una distanza inferiore ai 150 metri dai fari e dai segnalamenti marittimi, tranne per i segnalamenti posti in prossimità dell'imboccatura dei porti, ove la distanza da rispettare è

quella di cui alla precedente lettera a) del presente articolo;

- h. Nelle zone di mare interdette alla balneazione o in cui è fatto espresso divieto di pesca;
 - i. Dal tramonto al sorgere del sole;
 - j. Nelle zone di mare in cui è fatto espresso divieto di pesca previsto da ordinanze marittime locali o da altra normativa;
- 2. È vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento, se non in immersione nelle zone consentite alla pesca;
 - 3. Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera di segnalazione deve essere issata sullo stesso.

Articolo 11

Unità d'appoggio alla pesca subacquea professionale

- 1. Nel caso in cui il pescatore professionale, per l'esercizio dell'attività professionale, intenda utilizzare unità navale come unità d'appoggio, la stessa potrà essere iscritta alternativamente nei RR.NN.MM.GG come unità da pesca munita di licenza di pesca "quale unità di appoggio alla pesca subacquea professionale" ovvero con destinazione a servizi speciali per "uso in conto proprio",
- 2. Il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante sul quale è issata la bandiera di segnalazione.
- 3. E' consentito trasportare, per ogni singolo mezzo nautico, fucili per la pesca subacquea o mezzi simili e apparecchi ausiliari di respirazione dotati di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.
- 4. Durante l'attività di pesca subacquea, se effettuata con una unità di appoggio, il pescatore dovrà, così come previsto dall'articolo 3 del D.M. 01/06/1987 n.249, essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico di appoggio da almeno una persona, maggiorenne, pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso, deve esservi a bordo del mezzo nautico una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Articolo 12

Sanzioni

- 1. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto configuri diverso illecito amministrativo ovvero specifico reato, saranno perseguiti ai sensi del D. Lgs n. 4/2012 e ss.mm.ii., ivi compreso il
- 2. D.M. 21 dicembre 2018 relativo alle *"Modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di Punti per infrazioni gravi all'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale"*.
- 3. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza i contravventori saranno puniti ai sensi della normativa di settore Comunitaria e Nazionale in vigore.

Articolo 13

Entrata in vigore e pubblicità

1. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed abroga e sostituisce l'ordinanza n. 20/2004 in data 04 maggio 2004 di questa Capitaneria di porto e sospende la validità dell'articolo 6 - paragrafo 1 – punto 3 dell'Ordinanza 10/2013 in data 02 aprile 2013 di questa Capitaneria di Porto anche per la pesca sportiva del riccio di mare.
2. I provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi delle richiamate ordinanze verranno rinnovati ai sensi della presente ordinanza e in aderenza alle disposizioni normative e regolamentari in vigore;
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di porto di Molfetta, degli Uffici marittimi dipendenti e l'inserimento nella sezione ordinanze del sito internet istituzionale www.guardiacostiera.gov.it.

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Raffaele MUSCARIELLO

Documento sottoscritto con firma digitale ai Sensi del D.Lgs. 82/2005, art 21

Firmato Digitalmente da/Signed by:

RAFFAELE MUSCARIELLO

In Data/On Date:

giovedì 3 settembre 2026 11:05:14



Alla Capitaneria di porto di
MOLFETTA

Unità Organizzativa Pesca

Richiesta di rilascio / rinnovo dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale

Il/La sottoscritto/a (cognome nome) _____
nato/a a _____ (____) ! ____/____/_____
residente a _____ (____) in via/piazza _____
n. _____, codice fiscale _____

CHIEDE

il ☐ rilascio ☐ rinnovo dell'autorizzazione per la pesca subacquea professionale
☐ senza limite massimo d'immersione
☐ con limite massimo d'immersione a meno di 20 metri

ai sensi del D.M. 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. e nelle modalità stabilite dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 23 dicembre 2000, n. 445, per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

☐ di essere cittadino _____
☐ di essere iscritto nelle matricole della Gente di mare di _____
categoria al n. _____ della Capitaneria di porto di _____
☐ di essere iscritto nel Registro pescatori marittimi al n. _____ parte _____ della Capitaneria di porto di _____
di essere in possesso dell'attestato di qualificazione/abilitazione all'attività subacquea rilasciato da _____
in data ____/____/_____
☐ di voler utilizzare, quale unità di appoggio, la M/b _____, iscritta al n. _____
dei registri _____

Allega:

- n. 2 foto formato tessera;
- certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
- certificato medico di idoneità all'attività subacquea in corso di validità annuale;
- copia documento d'identità in corso di validità;
- copia di uno dei titoli elencati nell'articolo 4, punto 2) del D.M. 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii.;
- attestazione dell'avvenuto pagamento di € 51,65;
- n.1 marca da bollo € 16,00 da apporre sull'autorizzazione.

Luogo e data _____

Firma del richiedente _____

PARTE RISERVATA ALL'AUTORITÀ MARITTIMA (in caso di caso di presentazione dell'istanza innanzi al personale addetto)

Foto

Capitaneria di porto di _____
Si attesta che la foto apposta è del sig. _____
nato a _____ (____) il ____/____/_____
identificato a mezzo documento d'identità _____
n. _____ rilasciato da _____ il ____/____/_____
Data ora e protocollo presentazione istanza: _____
Timbro e firma del personale addetto alla ricezione _____



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di porto Molfetta

GIORNALE DI PESCA
(per la pesca subacquea professionale)

IL PRESENTE GIORNALE DI PESCA SI COMPONE DI N. 10 PAGINE,
TUTTE NUMERATE E TIMBRATE CON IL TIMBRO DELL'UFFICIO

Allegato all'ordinanza n. _____/2026 del _____ della Capitaneria di porto di Molfetta

(da inviare/presentare alla Unità Organizzativa Pesca della Capitaneria di porto di Molfetta entro il 10 del trimestre successivo all'attività di pesca, anche via PEC in formato pdf all'indirizzo cp-molfetta@pec.mit.gov.it)

(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 45)

Il sottoscritto,

- Pescatore Subacqueo professionale (Cognome e nome) _____
- Autorizzazione n. ____/ ____ rilasciata in data ____/ ____/ ____ della Capitaneria di porto di Molfetta.
- Partita IVA _____
- Unità d'appoggio per la pesca (Nome e Matricola di Iscrizione) _____
- Comandante (Cognome, Nome, Matricola G.M. e n° Registro Pescatori Marittimi) _____
- Armatore (Denominazione, Partita Iva, Sede) _____

IN FEDE

FIRMA

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara quanto segue:

Data	Tempo di Pesca (Ore)	Zona di Pesca (Lat. e Long.)	Numero Immersioni	Specie	Quantità numero (riccio di mare) Peso (Kg)	Luogo di sbarco	Firma Pescatore	Centro depurazione e/o trasformazione in cui è transitato il pescato	Nominativo Acquirente (firma ed eventuale timbro)	Vidimazione Autorità Marittima

DENOMINAZIONE ITALIANA	DENOMINAZIONE SCIENTIFICA	MISURA MINIMA	DIVIETI
Tartufo di mare	<i>venus verrucosa</i>	centimetri 2,5	divieto di pesca nei mesi di giugno e luglio
Fasolaro	<i>callista chione</i>	centimetri 2,5	nessun periodo di divieto
Cannolicchio, cannella, cappalonga	<i>solen sp., ensis sp.</i>	centimetri 8	divieto di pesca dall'1 aprile al 30 settembre
Cuore	<i>acanthocardia spp</i>	//	nessun periodo di divieto
Tellina	<i>donax truncus</i>	centimetri 2	divieto di pesca nel mese di aprile nonché nei giorni festivi
Cappasanta, conchiglia di San Giacomo	<i>pecten jacobaeus</i>	centimetri 10	nessun periodo di divieto
Canestrello, pettine	<i>aequipecten opercularis</i>	//	nessun periodo di divieto
Ostrica, ostrica piatta	<i>ostrea edulis</i>	centimetri 6	nessun periodo di divieto
Mitilo, cozza	<i>mytilus galloprovincialis</i>	centimetri 2,5	divieto di pesca in concomitanza all'Ordinanza Balneare
Cozza pelosa	<i>modiolus barbatus</i>	//	nessun periodo di divieto
Dattero	<i>lithophaga lithophaga</i>	//	divieto assoluto di pesca/raccolta/cattura
Dattero bianco	<i>pholas dactylus</i>	//	divieto assoluto di pesca/raccolta/cattura
Mussolo	<i>arca noae</i>	//	nessun periodo di divieto
Gambero bianco	<i>parapenaeus longirostris</i>	//	nessun periodo di divieto
Gambero rosso e gambero viola	<i>aristaeomorpha foliacea e aristeus antennatus</i>	//	nessun periodo di divieto
Astice	<i>homarus gammarus</i>	centimetri 30	divieto di pesca dall'1 gennaio al 30 aprile
Scampo	<i>nephrops norvegicus</i>	7 centimetri	nessun periodo di divieto
Aragosta (taglia minima)	<i>palinurus elephas</i>	centimetri 24	divieto di pesca dall'1 gennaio al 30 aprile
Cicala di mare o magnosa	<i>scyllarides latus</i>	//	nessun periodo di divieto
Granseola o grancevola o capra di mare	<i>maja squinado</i>	//	nessun periodo di divieto
Pannocchia	<i>squilla mantis</i>	//	nessun periodo di divieto
Corallo rosso	<i>corallium rubrum</i>	//	secondo il decreto direttoriale n. 26827 del 28/12/2018
Riccio di mare	<i>paracentrotus lividus</i>	centimetri 7	divieto di pesca fino al 30 giugno 2029